

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 15-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CASTAGNETTI)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

ACHILLE OCCHETTO

procedimento civile n. 8998/05 R.G. pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma – I sezione civile

Trasmessa dal Tribunale Ordinario di Roma il 16 dicembre 2005

Comunicata alla Presidenza il 18 gennaio 2006

ONOREVOLI SENATORI. – In data 16 dicembre 2005 il Tribunale Ordinario di Roma – I sezione civile ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento civile n. 8998/05 R.G. a carico del senatore Achille Occhetto affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento civile *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il 15 gennaio 2005 il professor Giampiero Catone ha citato per danni dinanzi al Tribunale civile di Roma il senatore Achille Occhetto, per affermazioni asseritamente lesive del patrimonio morale e professionale dell'attore, di cui si sarebbe messa strumentalmente in discussione la reputazione dinanzi ad una enorme platea di spettatori.

I fatti di causa risalgono alla trasmissione televisiva della RAI «Porta a porta» dell'8 giugno 2004: nel corso di un dibattito cui presenziavano diverse personalità politiche, il senatore Occhetto, riferendosi al rapporto tra politica e malaffare e rivolgendosi direttamente al ministro Buttiglione presente in studio, affermava: «parliamo di Catone (...) tu vuoi fare il deputato europeo e sai che non lo puoi fare e lo fai nel nome di Catone, il tuo segretario, che è pluricondannato». Alla replica dell'onorevole Buttiglione («Catone non è pluricondannato, è incensurato») si sarebbe svolto un breve battibecco (che il convenuto ricostruisce dichiarando di essersi corretto in «pluriindagato») in esito al quale il senatore Occhetto, non inquadrato dalle telecamere, avrebbe rimarcato le sue asserzioni con la frase di sfida «sì... vediamo».

Il professor Catone, lamentando che nel pieno della campagna elettorale in cui era candidato sarebbe stato in tal modo diffamato dal suo diretto avversario circoscrizionale, richiede un risarcimento di un milione di euro.

La difesa del convenuto ha ribadito l'eccezione di insindacabilità nella nota del 4 novembre 2005 e, conseguentemente, il giudice istruttore del Tribunale civile di Roma – non ritenendo di accoglierla, «trattandosi di dichiarazioni rese non in connessione con la funzione di parlamentare» – ha disposto la trasmissione degli atti al Senato, affinché si pronunci sulla sindacabilità o meno dei fatti di causa, sospendendo il relativo procedimento civile.

* * *

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 10 gennaio 2006 e l'ha annunciata in Assemblea l'11 gennaio 2006.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 18 gennaio 2006, ascoltando il senatore Occhetto, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

In tale circostanza il senatore Occhetto ha dichiarato di essere incorso in un evidente *lapsus vocis*, confermato dalla condotta successivamente tenuta nel corso del dibattito con il ministro Buttiglione. Nella memoria da lui consegnata, egli rileva altresì che sul quotidiano «La Discussione» – diretto dal professor Catone – si è riconosciuto che nella circostanza il senatore Occhetto si è dovuto correggere; ciò avrebbe valore di rettifica immediata, sanante rispetto al precedente errore.

* * *

La battaglia politica che il senatore Occhetto conduce, per recidere ogni nesso tra malaffare e gestione della cosa pubblica, rimonta alle molte legislature in cui ha rivestito il mandato parlamentare in ambedue le Camere. Spesso, invero, egli ha sovrapposto questa nobile denuncia con quella, meno scontata, dell'abuso dello strumento immunitario, dal che derivarono le sue pubbliche dichiarazioni di rinuncia all'invocazione dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, laddove fosse stato oggetto di azioni civili o penali come conseguenza della sua attività di critica.

Le pubbliche affermazioni del senatore Occhetto di rinuncia all'immunità parlamentare furono inizialmente confermate dalla comparsa di risposta del 28 settembre 2005 (a firma degli avvocati Calvi e Luongo); in tale testo, l'unica riserva era in ordine alla rinunciabilità da parte di un parlamentare della garanzia prevista dall'articolo 68 della Costituzione, che si dichiarava contraria alla prassi della Giunta delle immunità di palazzo Madama. Nella successiva udienza del 6 ottobre, però, l'avvocato Luongo per il convenuto richiedeva l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 140, in ciò rintuzzato dalla nota dell'attore del 3 novembre 2005 secondo cui «È singolare che colui che, a dimostrazione del proprio coraggio politico, ha reiteratamente e platealmente rinunciato all'immunità parlamentare, consenta che a sua difesa la si eccepisca invece in giudizio».

* * *

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un caso di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e affrontiamo la problematica inerente l'ampiezza della prerogativa dell'insindacabilità riconosciuta agli appartenenti alle Camere.

Come è noto, sull'argomento esiste in dottrina una divergenza di pareri che vede, da una parte, una visione restrittiva del c.d.

«nesso strettamente funzionale», secondo la quale l'insindacabilità opererebbe soltanto in relazione a dichiarazioni riconducibili *strictu sensu* all'attività esclusivamente parlamentare, dall'altra una interpretazione meno restrittiva la quale riconosce invece proprio all'attività parlamentare un campo di azione più ampio, che includa anche tutte quelle attività più strettamente politiche, ma non per questo estranee all'attività parlamentare, che non siano annoverabili quali «atti tipici della funzione» e che, pertanto, non vengono espletate nelle sedi tradizionali.

Questa Giunta ha già espresso in altre circostanze il proprio orientamento, volto a condividere la visione meno restrittiva, secondo la quale l'agire del parlamentare non può essere ristretto esclusivamente agli ambiti di esercizio usuale, ma deve essere esteso altresì a quelle sedi «informali», quali ad esempio i mezzi di informazione, che ricoprono un ruolo sempre più rilevante nel dibattito politico.

Anche nella fattispecie sembra opportuno ribadire tale visione, sottolineando ancora una volta che, data l'evoluzione che la figura del politico-parlamentare ha subito e continua a subire, non sembra nello spirito del principio costituzionale restringere le prerogative di insindacabilità esclusivamente alle discussioni che si tengono all'interno delle Aule e che siano intimamente connesse alla funzione stessa. Il mandato elettorale, infatti, si esplica in tutte quelle occasioni nelle quali il parlamentare raggiunge il cittadino ed illustra la propria posizione anche, e forse tanto più, quando questo avvenga al di fuori dei luoghi deputati all'attività legislativa in senso stretto e si espliciti invece nei mezzi di informazione, negli organi di stampa e in televisione.

Per tali motivi appare evidente che, anche nel caso alla nostra attenzione, è rintracciabile la fattispecie di opinioni espresse nel quadro di quelle attività che, nel loro complesso, possono ritenersi facenti parte dell'attività parlamentare, dal momento che si tratta

dell'estrinsecazione, in un organo televisivo, della posizione di un senatore in relazione a rilevanti fatti politici come quelli attinenti al rapporto tra politica ed affari ed ai relativi protagonisti.

Appare opportuno ribadire, in conclusione, che questa interpretazione non risulta affatto inconciliabile col disposto letterale dell'articolo 68, dal momento che detta norma parla di «opinioni espresse» e «voti dati» *nell'esercizio delle proprie funzioni*; esercizio che non viene dunque limitato in alcun modo, nè «territorialmente» con l'individuazione di un luogo specifico entro il quale vige l'insindacabilità, né «temporalmente» con la limitazione di uno spazio temporale all'interno del quale il parlamentare può esprimere liberamente il proprio pensiero, nè infine «funzionalmente» con la imposizione di uno stretto legame tra l'attività politica e quella parlamentare.

Sarà comunque compito di questa Giunta svolgere un ruolo di garante affinché tale di-

ritto spettante a ciascun membro del Parlamento non si traduca in abuso ovvero in eccesso. Abuso ed eccesso che, peraltro, il relatore non ritiene possano essere rintracciati nel caso delle opinioni espresse dal senatore Occhetto, sulle quali la Giunta è chiamata ad esprimersi e che, pertanto, si debbono considerare coperte da insindacabilità.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento in titolo concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CASTAGNETTI, *relatore*